



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 20/10/2020

### FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 13.05.2014, contratto di prestito con cessione di centoventi quote dello stipendio e, sulla base di conteggio estintivo del 13.11.2018, provvedeva all'estinzione anticipata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo inoltrato a mezzo pec del 26.02.2020, adiva questo Arbitro e richiedeva, in via principale, il rimborso delle quote non maturate delle commissioni, delle provvigioni e dei premi assicurativi, secondo il criterio proporzionale pro rata temporis, per la complessiva somma di euro 1.539,71, oltre interessi legali, e, in subordine, la quantificazione secondo equità della somma dovuta per il rimborso dei costi up front.

L'intermediario depositava controdeduzioni e rappresentava la congruità dei rimborsi delle quote non maturate dei costi recurring mediante detrazioni in sede di conteggio estintivo; la mancata applicazione di costi per le comunicazioni periodiche e l'incasso quote; il carattere up front delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni all'intermediario del credito, concludendo per il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.



L'art. 125 - sexies Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

Il contratto ha regolamentato l'estinzione anticipata con l'espressa esclusione della rimborsabilità delle commissioni sub lett.) a e sub lett. c), oltre che delle imposte e delle tasse. Con riferimento all'esclusione dei costi up front, tale clausola, in conformità della predetta decisione del Collegio di Coordinamento, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 sexies Tub.

Come risulta dal documento contrattuale recante le «informazioni europee di base sul credito ai consumatori» (SECCI), la commissione mandataria del finanziatore per il perfezionamento del contratto, incluse le spese di istruttoria, indicata sub a) remunera prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto perché è prevista per le «attività di: Caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall'Amministrazione Terza Ceduta - Adeguata verifica della clientela - valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Richiesta ed emissione delle polizze assicurative obbligatorie per legge (art. 54 DPR 180 5.1.1950 e successive modifiche/integrazioni) - Notifica del contratto presso l'Amministrazione Terza Ceduta – Raccolta del benessere a procedere da parte dell'Amministrazione Terza Ceduta - Liquidazione del finanziamento».

In considerazione dell'intervento di un agente in attività finanziaria abilitato, ai sensi delle previsioni del SECCI, allo svolgimento di attività della fase precontrattuale e all'eventuale sottoscrizione del contratto, anche le provvigioni all'intermediario del credito configurano un costo up front.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo up front deve essere accolta nella misura di euro 317,28 per le commissioni sub a) e di euro 556,63 per le provvigioni intermediario.

Le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento sub b) remunerano, in conformità degli orientamenti dei Collegi, attività riferibili all'intero svolgimento del rapporto negoziale perché è espressamente prevista per le «attività di: Gestione dell'incasso mensile della rata - Garanzia del riscosso per non riscosso a favore del cessionario SCB - Attività ricorrenti di postvendita, ivi compresa le gestione dei sinistri assicurativi e del recupero crediti». Al fine della quantificazione della quota da rimborsare secondo il criterio pro rata temporis, l'importo della commissione di euro 820,80 deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settantadue). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della quarantottesima rata, la quota non maturata della commissione mandataria ammonta a euro 492,48 e, in considerazione della detrazione in sede di conteggio estintivo di euro 492,48, nulla è dovuto per tale voce di costo.

In difetto dell'allegazione delle condizioni generali di assicurazione e/o dei calcoli dei rimborsi da parte delle compagnie assicurative, anche le quote non maturate dei premi rischio vita (euro 262,23) e rischio impiego (euro 462,52) devono essere quantificate secondo il criterio pro rata temporis. Esse ammontano a euro 157,34 per il premio rischio vita e euro 277,51 per il premio rischio impiego e, in considerazione della restituzione di euro 251,61, residua l'importo di euro 25,90.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro  $(317,28 + 556,63 + 157,34 + 25,90 = )$  1.057,15 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.057,15, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO